



Commissione giuridica

2018/0081(COD)

15.10.2018

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

Relatore per parere: Jiří Maštálka

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro intende migliorare la protezione della salute dei lavoratori riducendone l'esposizione professionale a cinque agenti chimici. La proposta è corredata di una valutazione d'impatto.

Il cancro costituisce la causa principale di mortalità (53%) connessa al lavoro nell'UE. Per i lavoratori e le loro famiglie il cancro non soltanto provoca un drastico peggioramento della qualità della vita, ma costringe ad affrontare spese sanitarie dirette e causa indirettamente un calo del reddito, sia nel presente che nel futuro. Le patologie tumorali professionali hanno ripercussioni anche sul piano economico in generale, poiché riducono l'offerta di manodopera, ne abbassano la produttività e accrescono l'onere gravante sulle finanze pubbliche attraverso spese che si potrebbero evitare in termini di assistenza sanitaria e altre prestazioni. Infine, i tumori professionali implicano per le aziende costi legati alla sostituzione del personale, alla perdita di produttività e alla necessità di versare salari più elevati per compensare i maggiori rischi professionali.

Le parti sociali – organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro – hanno confermato che i cinque agenti cancerogeni indicati di seguito e selezionati per la terza modifica della direttiva 2004/37/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, sono di grande rilevanza per la protezione dei lavoratori e hanno quindi esortato la Commissione a continuare i lavori preparatori per la definizione di valori limite di esposizione professionale (OEL) per:

1. il cadmio e i suoi composti inorganici nell'ambito di applicazione della direttiva;
2. il berillio e i composti inorganici di berillio nell'ambito di applicazione della direttiva;
3. l'acido arsenico e i suoi sali come pure i composti inorganici di arsenico nell'ambito di applicazione della direttiva;
4. la formaldeide
5. il 4,4'-metilenbis(2-cloroanilina) ("MOCA").

La direttiva fissa una serie di requisiti minimi generali miranti a eliminare o ridurre l'esposizione a tutti gli agenti cancerogeni e mutageni che rientrano nel suo ambito di applicazione. I datori di lavoro devono individuare e valutare i rischi per i lavoratori derivanti dall'esposizione a specifici agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro e devono prevenire l'esposizione in presenza di rischi.

La presente iniziativa di modifica della direttiva 2004/37 è in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali. Essa attua il suo decimo principio relativo a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, contribuendo direttamente a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. La modernizzazione del quadro normativo, grazie alla fissazione di valori limite aggiornati di esposizione professionale alle sostanze cancerogene e mutagene, è stata indicata tra le priorità nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro nella comunicazione della Commissione "Lavoro più sicuro e più sano per tutti" del gennaio 2017.

Secondo le stime, l'adozione della proposta si tradurrebbe nel lungo periodo in benefici per

oltre un milione di lavoratori in termini di miglioramento della prevenzione e protezione in relazione all'esposizione professionale alle sostanze cancerogene e mutagene che possono essere all'origine di vari tipi di patologie tumorali e consentirebbe di prevenire 22 000 casi di malattia.

Il relatore sostiene con forza la suddetta proposta, con alcuni emendamenti che mirano principalmente a sottolineare la necessità di una panoramica e un aggiornamento regolari di tutti i potenziali agenti cancerogeni o mutageni, che dovranno essere inclusi nell'elenco in base a dati scientifici. Il relatore ritiene inoltre che tutte le sostanze suscettibili di aumentare il rischio di patologie cancerogene di origine professionale debbano essere disciplinate dalla legislazione dell'UE.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) ***Il principio 10*** del pilastro europeo dei diritti sociali⁴³, proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, sancisce che ogni lavoratore ha ***il*** diritto un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza sul lavoro, come pure a un ambiente di lavoro adeguato alle esigenze professionali dei lavoratori e che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro, comprende anche la protezione dagli agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro.

⁴³ Pilastro europeo dei diritti sociali,

Emendamento

(1) ***Una delle attuali priorità della politica sociale dell'Unione europea è evitare la frammentazione e il dumping sociali in Europa mediante un rinnovato processo di convergenza verso migliori condizioni di vita e di lavoro nell'Unione. Questo è anche uno degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali⁴³, proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, il cui principio 10 sancisce che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza sul lavoro, come pure a un ambiente di lavoro adeguato alle esigenze professionali dei lavoratori e che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro, comprende anche la protezione dagli agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro.***

⁴³ Pilastro europeo dei diritti sociali,

novembre 2017,
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it

novembre 2017,
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce, in particolare, il diritto fondamentale alla vita di cui all'articolo 2 e il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque sotto il profilo della salute, della sicurezza e della dignità di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della stessa.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Gli articoli da 153 a 155 TFUE stabiliscono la sfera di competenza e l'autorità delle parti sociali per quanto riguarda la negoziazione e l'applicazione degli accordi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) ***La direttiva 2004/37/CE del***

(2) ***L'obiettivo delle modifiche della***

Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ **ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione** ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. La direttiva 2004/37/CE, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l'applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni. I valori limite di esposizione professionale vincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità economica, una valutazione approfondita dell'impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro, **sono** elementi importanti **delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite** dalla direttiva 2004/37/CE. Le prescrizioni minime di cui alla direttiva 2004/37/CE mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire valori limite di esposizione professionale vincolanti più rigorosi.

⁴⁴ Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ **previste nella presente direttiva è quello di introdurre misure sanitarie più efficaci e migliorare e rafforzare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro l'esposizione** ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, **conformemente al principio di precauzione**. La direttiva 2004/37/CE, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l'applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni. I valori limite di esposizione professionale vincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni **attualmente** disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità economica, una valutazione approfondita dell'impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro. **È essenziale che tali** elementi importanti **stabiliti** dalla direttiva 2004/37/CE **siano oggetto di riesame costante e revisione e aggiornamento periodici alla luce dei dati scientifici più recenti**. Le prescrizioni minime di cui alla direttiva 2004/37/CE mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire valori limite di esposizione professionale vincolanti più rigorosi.

⁴⁴ Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I valori limite di esposizione professionale rientrano nella gestione del rischio di cui alla direttiva 2004/37/CE. Il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro ai sensi della direttiva 2004/37/CE, quali la riduzione dell'impiego di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure dovrebbero includere, per quanto tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori. In tale contesto è essenziale tenere conto del principio di precauzione, ove vi siano incertezze.

Emendamento

(3) I valori limite di esposizione professionale rientrano nella gestione del rischio di cui alla direttiva 2004/37/CE. ***I valori limite dovrebbero essere riveduti e aggiornati periodicamente in conformità dei principi di precauzione e di protezione dei lavoratori e alla luce dei più recenti studi e dati scientifici e tecnici disponibili in materia di agenti cancerogeni e mutageni. È altresì opportuno prendere in considerazione il miglioramento delle tecniche di misurazione, delle misure di gestione del rischio e di altri fattori pertinenti.*** Il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro ai sensi della direttiva 2004/37/CE, quali la riduzione dell'impiego di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure dovrebbero includere, per quanto tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori. In tale contesto è essenziale tenere conto del principio di precauzione, ove vi siano incertezze.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi. Nonostante la fissazione di valori limite sul luogo di lavoro relativamente agli agenti cancerogeni e mutageni a norma della direttiva 2004/37/EC non elimini completamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione durante il lavoro (rischio residuo), essa contribuisce comunque a una riduzione significativa dei rischi derivanti da tale esposizione nell'ambito di un approccio graduale e orientato alla definizione di obiettivi ai sensi della direttiva 2004/37/CE. ***Per gli altri agenti cancerogeni e mutageni può essere scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non dovrebbe produrre effetti nocivi.***

Emendamento

(4) Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi. Nonostante la fissazione di valori limite sul luogo di lavoro relativamente agli agenti cancerogeni e mutageni a norma della direttiva 2004/37/EC non elimini completamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione durante il lavoro (rischio residuo), essa contribuisce comunque a una riduzione significativa dei rischi derivanti da tale esposizione nell'ambito di un approccio graduale e orientato alla definizione di obiettivi ai sensi della direttiva 2004/37/CE.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La presente direttiva rafforza ***la*** protezione ***della salute e della sicurezza*** dei lavoratori sul luogo di lavoro. È opportuno fissare nella direttiva 2004/37/CE nuovi valori limite alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello

Emendamento

(6) La presente direttiva rafforza ***il livello di*** protezione dei lavoratori ***per migliorare la loro salute e sicurezza*** sul luogo di lavoro. È opportuno fissare nella direttiva 2004/37/CE nuovi valori limite alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione

di esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, laddove possibile, comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori, raccomandazioni del comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e pareri del comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come pure pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH). Le informazioni relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico a livello di Unione, sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni. La trasparenza di ***tali informazioni dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata.***

del livello di esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, laddove possibile, comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori, raccomandazioni del comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e pareri del comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come pure pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH). Le informazioni relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico a livello di Unione, sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni. ***Dovrebbero essere ulteriormente incoraggiate misure volte a garantire la trasparenza nonché campagne di prevenzione e informazione a livello di Unione.***

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È inoltre necessario tenere presenti altre vie di assorbimento, oltre a quella inalatoria, per tutti gli agenti cancerogeni e mutageni, ***compreso l'***assorbimento cutaneo, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile. Le modifiche all'allegato III della direttiva 2004/37/CE di cui alla presente direttiva costituiscono un passo ulteriore in un processo di lungo termine per l'aggiornamento della direttiva 2004/37/CE.

Emendamento

(7) ***Alla luce dei dati scientifici, è*** inoltre necessario tenere presenti altre vie di assorbimento, oltre a quella inalatoria, per tutti gli agenti cancerogeni e mutageni, ***tenendo conto anche delle osservazioni circa la possibilità di*** assorbimento cutaneo – ***concretamente attraverso penetrazione cutanea, sensibilità acuita a livello cutaneo e dell'apparato respiratorio e sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie*** – al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile. Le modifiche all'allegato III della direttiva 2004/37/CE di cui alla presente direttiva costituiscono un passo ulteriore in un processo di lungo termine per l'aggiornamento della direttiva

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Si prevede che la fissazione di limiti a livello dell'Unione per l'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro fornirà un efficace contributo alla prevenzione di gravi problemi sanitari e del cancro e migliorerà altresì la qualità della vita e il benessere dei lavoratori e dei loro familiari, prolungando la vita lavorativa, aumentando la produttività e la competitività nell'Unione europea e contribuendo a garantire condizioni di parità per le imprese dell'Unione.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per quanto riguarda il cadmio, nel breve termine un valore limite di 0,001 mg/m³ può essere difficile da rispettare in alcuni settori. È opportuno pertanto introdurre un periodo di transizione *sette* anni durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,004 mg/m³.

(12) Per quanto riguarda il cadmio, nel breve termine un valore limite di 0,001 mg/m³ può essere difficile da rispettare in alcuni settori. È opportuno pertanto introdurre un periodo di transizione *di cinque* anni durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,004 mg/m³.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per quanto riguarda il berillio, nel breve termine un valore limite di 0,0002 mg/m³ può essere difficile da rispettare in alcuni settori. È opportuno pertanto introdurre un periodo di transizione di **cinque** anni durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,0006 mg/m³.

Emendamento

(14) Per quanto riguarda il berillio, nel breve termine un valore limite di 0,0002 mg/m³ può essere difficile da rispettare in alcuni settori. È opportuno pertanto introdurre un periodo di transizione di **quattro** anni durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,0006 mg/m³.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Vi sono prove sufficienti della cancerogenicità delle emissioni di gas di scarico dei motori diesel. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha classificato i gas di scarico dei motori diesel come cancerogeni per l'uomo (gruppo 1) nel 2012, sulla base di elementi sufficienti che dimostrano che l'esposizione è associata a un maggior rischio di cancro al polmone. Le nuove tecnologie dei motori diesel hanno modificato la qualità e la quantità delle emissioni di tali motori e i rischi di cancro associati sono stati ridotti ma non eliminati. A causa del lungo periodo di transizione necessario per passare dalle vecchie alle nuove tecnologie diesel, è lecito prevedere che per molti anni a venire sul luogo di lavoro si verificherà una concomitante esposizione alle emissioni di gas di scarico dei vecchi e dei nuovi motori diesel. Le emissioni di gas di scarico dei motori diesel sono il risultato di un processo e pertanto non sono

soggette a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, dovrebbe essere stabilito un valore limite per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel. È pertanto opportuno inserire nell'allegato I i lavori comportanti esposizione ai gas di scarico dei motori diesel e stabilire nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE un valore limite per tali emissioni. Le voci degli allegati I e III di detta direttiva dovrebbero comprendere i fumi di tutti i tipi di motori diesel, indipendentemente dal fatto che le emissioni siano prodotte da vecchi o nuovi motori diesel. È noto che il carbonio elementare è il marcatore di esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 ter) Alcune miscele di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. L'esposizione a tali miscele può verificarsi, tra l'altro, durante lavori che comportano processi di combustione, come i processi che generano i gas di scarico dei motori a combustione e i processi di combustione ad alte temperature. L'attuale voce 2 dell'allegato I di tale direttiva dovrebbe pertanto essere ampliata in modo da coprire altre situazioni di esposizione professionale durante le quali i lavoratori sono esposti alle sostanze in parola e alle

loro miscele. Sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è inoltre opportuno stabilire nella parte A un valore limite per le miscele di idrocarburi policiclici aromatici utilizzando il benzo[a]pirene come indicatore.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Analogamente, da una valutazione a lungo termine del valore aggiunto dell'attuazione della presente direttiva emerge che la direttiva migliorerà le condizioni di lavoro di più un milione di lavoratori nell'Unione europea e permetterà di prevenire più di 22 000 casi di malattie professionali.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) I valori limite fissati dalla presente direttiva saranno oggetto di **un** riesame per garantirne la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰, per tenere conto in particolare dell'interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e i livelli derivati senza effetto determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento di cui sopra, al fine di proteggere i lavoratori in modo efficace.

(21) I valori limite fissati dalla presente direttiva saranno oggetto di **verifica nonché di controllo costante e** riesame **periodico** per garantirne la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰, per tenere conto in particolare dell'interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e i livelli derivati senza effetto determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento di cui sopra, al fine di proteggere i lavoratori in modo efficace.

⁵⁰ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁵⁰ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) I periodi di transizione stabiliti nella presente direttiva consentono di adottare misure adeguate per giocare d'anticipo rispetto a eventuali nuovi sviluppi e per pianificare gli investimenti, così da evitare ripercussioni negative per le imprese o i lavoratori. Nel caso delle PMI, ad esempio, i periodi di transizione per talune sostanze permetteranno alle imprese di affrontare eventuali problemi tecnici specifici e di pianificare gli investimenti con sufficiente anticipo.

Emendamento 17

**Proposta di direttiva
Allegato – comma -1 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Allegato I – punto 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

All'allegato I della direttiva 2004/37/CE è aggiunto il punto seguente:

"5 bis. Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel."

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Allegato – comma -1 bis (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Allegato I – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

All'allegato I della direttiva 2004/37/CE è aggiunto il punto seguente:

"5 ter. Lavori comportanti esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone e lavori comportanti, tra l'altro, esposizione a idrocarburi policiclici aromatici cancerogeni, in particolare in processi di combustione, quali i processi che generano i gas di scarico dei motori a combustione e i processi di combustione ad alte temperature."

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Allegato – parte introduttiva

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – punto A – tabella – colonna "Misure transitorie" – riga 1

Testo della Commissione

Emendamento

Valore limite 0,004 mg/m³ fino al xx yyyy
202z [7 anni]

Valore limite 0,004 mg/m³ fino al xx yyyy
202z [5 anni]

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Allegato – parte introduttiva

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – punto A – tabella – colonna "Misure transitorie" – riga 2

Testo della Commissione

Valore limite 0,0006 mg/m³ fino al xx
yyyy 202z [**5** anni]

Emendamento

Valore limite 0,0006 mg/m³ fino al xx
yyyy 202z [**4** anni]

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Allegato – parte introduttiva

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – punto A – tabella – colonna "Nome agente" – riga 5 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

**Miscela di idrocarburi policiclici
aromatici contenenti benzo[a]pirene
definite cancerogene ai sensi della
direttiva**

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Allegato – parte introduttiva

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – punto A – tabella – colonna "Valori limite" – colonna "8 ore" – colonna
"mg/m³" – riga 5 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

0,00007^{10 bis}

**^{10 bis} benzo[a]pirene come marcatore della
concentrazione totale di IPA**

Motivazione

Si tratta del livello applicato in Germania e che rappresenta attualmente la migliore prassi nell'Unione europea.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Allegato – parte introduttiva

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – punto A – tabella – colonna "Nome agente" – riga 5 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***Emissioni di gas di scarico dei motori
diesel***

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Allegato – parte introduttiva

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – punto A – tabella – colonna "Valori limite" – colonna "8 ore" – colonna "mg/m³" – riga 5 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

0,000011^{10 ter}

***^{10 ter} misurate sotto forma di carbonio
elementare***

Motivazione

Secondo i calcoli del DECOS, il comitato di esperti sulla sicurezza sul lavoro dei Paesi Bassi, tale valore corrisponde a 4 decessi ogni 100 000 persone, per un'esposizione professionale di 40 anni. I lavoratori non dovrebbero essere esposti a emissioni di gas di scarico dei motori diesel superiori ai livelli di base.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| | |
|---|--|
| Titolo | Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro |
| Riferimenti | COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD) |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | EMPL 16.4.2018 |
| Parere espresso da Annuncio in Aula | JURI 16.4.2018 |
| Relatore per parere Nomina | Jiří Maštálka 23.4.2018 |
| Esame in commissione | 3.9.2018 |
| Approvazione | 10.10.2018 |
| Esito della votazione finale | +: 22 -: 0 0: 0 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken |

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

| 22 | + |
|-----------|--|
| ALDE | Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto |
| ECR | Angel Dzhambazki |
| EFDD | Joëlle Bergeron |
| ENF | Gilles Lebreton |
| GUE/NGL | Kostas Chrysogonos |
| PPE | Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka |
| S&D | Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Tiemo Wölken |
| VERTS/ALE | Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala |

| 0 | - |
|---|---|
| | |

| 0 | 0 |
|---|---|
| | |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti